



CITTÀ DI PIOSSASCO

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Anno 2019



UFFICIO TRIBUTI - Piazza Tenente Nicola, 4 – 10045 Piovascico (TO)

**Orario di apertura al pubblico: lunedì CHIUSO
martedì, giovedì, venerdì e sabato 9.00–12.00
mercoledì dalle 9.00 alle 18.00 (orario continuato)**

☎ 0119027231 fax 0119027261 e-mail: tributi@comune.piovascico.to.it

Pec: comune.piovascico@legalmail.it Sito internet: www.comune.piovascico.to.it

INFORMAZIONI GENERALI

L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Con deliberazione del C.C. n. 11 del 03/04/2019 è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con delibera C.C. n. 7/2014 e modificato successivamente con le deliberazioni di C.C. n. 17/2015, n. 18/2016, n. 64/2017, n. 10/2018.

Il Regolamento è disponibile on-line nella sezione I.U.C. dell'Ufficio Tributi del sito ufficiale della Città di Piossasco www.comune.piossasco.to.it.

SCADENZE

- IMU: acconto entro il **16 giugno** saldo entro il **16 dicembre**
- TASI: acconto entro il **16 giugno** saldo entro il **16 dicembre**
- TARI: tre rate: 1) entro il **16 luglio** 2) entro il **16 settembre** 3) entro il **16 dicembre**

Se i termini di versamento scadono di sabato, domenica o altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (o acconto) di ciascun tributo.

IL VERSAMENTO MINIMO ANNUO PER OGNI COMPONENTE (TARI-TASI-IMU) È DI € 12,00 A CONTRIBUENTE

COMPONENTE TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Il piano finanziario e le tariffe per l'anno 2019 sono state approvate con la deliberazione di C.C. n. 52 del 28/12/2018.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La tassa sui rifiuti sarà come di consuetudine recapitata presso l'indirizzo di residenza. Il versamento dovrà essere effettuato nelle scadenze sopra indicate, attraverso l'allegato modello di versamento F24 con indicati i seguenti codici:

CODICE TRIBUTO: 3944

CODICE COMUNE: G691

Si avvisa l'utenza che la ristampa della bolletta TARI non verrà effettuata allo sportello. Solo successivamente al 10 luglio sarà possibile chiedere duplicati.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile l'emissione della bolletta qualora non fosse pervenuta entro i termini di scadenza.

A decorrere dall' 1/1/2013 la tassa sui rifiuti è gestita direttamente dal Comune.

Per informazioni, variazioni, dichiarazioni iniziali e per la correzione di eventuali errori, ci si deve rivolgere all'ufficio tributi sito in Piazza Tenente Nicola, 4 nei giorni e orari di ricevimento indicati nel frontespizio.

COMPONENTE TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Con deliberazione C.C. n. 51 del 28/12/2018 sono state approvate le seguenti aliquote TASI.

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze	0 ‰
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze	0 ‰
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti	0 ‰
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili	0 ‰
Immobili appartenenti cat. D	0 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 ‰
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa	0 ‰
Immobili a uso sociale se locati	0 ‰
Immobili a uso sociale se non locati	0 ‰
Beni merce non locati	2,5 ‰
Beni merce locati	0 ‰

Pertanto per l'anno 2019 la TASI nel Comune di Piossasco è dovuta solamente:

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24, distribuito in sportelli bancari, postali e disponibile on line.

Vanno indicati i seguenti codici:

CODICE TRIBUTO: 3961

CODICE COMUNE: G691

COMPONENTE I.M.U. IMPOSTA COMUNALE PROPRIA

Con deliberazione C.C. n. 51 del 28/12/2018 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze*	0 ‰
Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze*	5 ‰
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi da quelli esenti	9,1 ‰
Terreni agricoli non esenti e aree edificabili	9,0 ‰
Immobili appartenenti cat. D	9,1 ‰
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche non residenti)	0 ‰
Immobili a uso sociale (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) se locati	0 ‰
Immobili a uso sociale se non locati	9,1 ‰
Beni merce non locati	0 ‰
Beni merce locati	9,1 ‰

* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

SI PRECISA CHE:

a) sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00

Oltre alle tipologie di immobili sopra menzionati e descritti in tabella, **l'imposta municipale propria non si applica** alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, sono assimilate ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata per tutto l'anno solare. Quindi non è dovuto il pagamento dell'IMU, è necessaria però la dichiarazione IUC e la certificazione dell'istituto;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- d) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né concessa in comodato. A tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta.

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, richiamati nel Regolamento vigente e qui in parte indicati:

- i **terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa, di cui alla sottoindicata tabella.

ZONA MONTANA		COLLINA DEPRESSA	
FOGLI DI MAPPA	DESCRIZIONE	FOGLI DI MAPPA	DESCRIZIONE
dal 5 al 9	Prese – Montagnassa	dal 1 al 4	Mompalà
13	Poligono	Dal 10 al 12	Regione Gay
14	Sopra Parco Montano	Dal 37 al 42	Regione Giorda – Maritani
28	Sopra Battistini	Dal 44 al 46	Braida – Viassa – Cappella
29	Monte San Giorgio	15	Via Fontanesi – Imcafer
31	Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto	30	Martignona
32	Colle del Prè – Colle della serva	34	Campetto – Ciampetto
33	Sopra Ciampetto – Levrino – Colletto	35	Sopra Regione Teresina
36	Montagnassa		

- i **terreni agricoli**:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. È abrogata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;
 - b) Secondo l'art. 1, comma 705, Legge 30/12/2018, n. 145, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

- **I fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, sono esenti ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011 (Piovasco è classificato parzialmente montano).

Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali bis.

Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.

RIDUZIONI

IMMOBILI STORICI:

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

FABBRICATI INAGIBILI:

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per poter applicare la riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad es. un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.

Tale stato va comprovato da perizia redatta da un tecnico abilitato con costi a carico del proprietario, che deve essere allegata alla dichiarazione IMU da presentare entro i termini di legge.

UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO:

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il comodatario sia parente in linea retta entro il primo grado (ossia genitore o figlio/a)
- il comodatario utilizzi l'immobile concesso in comodato come abitazione principale
- il contratto di comodato gratuito sia registrato (decorrenza agevolazione dalla data di stipula del contratto e non dalla data di registrazione dello stesso, fermo restando il rispetto del requisito della residenza)
- il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in tutto il territorio italiano
- il comodante abbia abitazione principale e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9.

Al fine di ottenere la riduzione deve essere presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso dei suddetti requisiti.

Si estende, inoltre, dall'anno 2019 secondo la L. 30/12/2018 n. 145, art. 1, comma 1092, l'agevolazione per uso gratuito, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

Versamento del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria (9,1) per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite nell'Accordo Territoriale tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

L'Accordo Territoriale vigente per il Comune di Piossasco, con allegata relativa modulistica di contratto, è stato sottoscritto in data 5/5/2014 ed è consultabile on line anche sul sito del Comune.

Deve essere presentata la dichiarazione IMU di variazione, corredata di copia del contratto allegando l'attestazione di conformità di quest'ultimo, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l'accordo. L'attestazione riguarda solamente i contratti di locazione stipulati dopo il 16/01/2017. (Risoluzione dell'AdE n. 31/E del 20/04/2018)

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

sul sito internet del Comune è disponibile il programma di calcolo I.M.U.

TERRENI

Tranne quelli indicati nel paragrafo "esenzioni" tutti i terreni agricoli sono soggetti a tassazione, anche quelli non coltivati, gli orti e gli orticelli.

1) rivalutare la rendita con il seguente calcolo

$$\text{REDDITO DOMINICALE} \times 25 : 100 = \text{RIVALUTAZIONE}$$

$$\text{REDDITO DOMINICALE} + \text{RIVALUTAZIONE} = \text{REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO}$$

2) effettuare il calcolo dell'imposta

$$\text{REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO} \times 135 \times 9 : 1000 = \text{IMPOSTA DA PAGARE}$$

FABBRICATI

1) rivalutare la rendita (VANNO RIVALUTATE ANCHE LE RENDITE DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE)

$$\text{RENDITA CATASTALE} \times 5 : 100 = \text{RIVALUTAZIONE}$$

$$\text{RENDITA CATASTALE} + \text{RIVALUTAZIONE} = \text{RENDITA RIVALUTATA}$$

2) calcolare il valore dell'immobile tenendo conto della seguente tabella

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
Gruppi catastali A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria A/10	160
Immobili accatastati in categoria A/10 (uffici e studi privati)	80
Immobili accatastati in categoria D/5	80
Immobili accatastati in categoria D (escluso D/5)	65
Immobili accatastati in categoria C/1 (negozi e botteghe)	55
Categoria B e immobili accatastati in categoria C/3, C/4, C/5	140

$$\text{RENDITA RIVALUTATA} \times \text{MOLTIPLICATORE} = \text{BASE IMPONIBILE}$$

3) effettuare il calcolo dell'imposta

$$\text{BASE IMPONIBILE} \times \text{ALiquOTA} : 1000 = \text{IMPOSTA ANNUA DA VERSARE}$$

L'imposta va versata in proporzione alla percentuale e ai mesi di possesso (il mese di stipulazione dell'atto notarile va attribuito alla parte che ha il possesso protratto per almeno quindici giorni tenendo conto che il giorno di stipula dell'atto notarile è da attribuirsi al compratore)

4) Per l'abitazione principale degli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9:

$$\text{IMPOSTA ANNUA DA VERSARE} - \text{DETRAZIONE} = \text{IMPOSTA ANNUA ABITAZ. PRINCIPALE}$$

AREE FABBRICABILI

Tutte le aree fabbricabili sono soggette al pagamento. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

1) determinare il valore dell'area fabbricabile

2) effettuare il calcolo dell'imposta

$$\text{VALORE VENALE DELL'AREA} \times 9 : 1000 = \text{IMPOSTA DA PAGARE}$$

Con delibera di G.C. n. 94 del 17/05/2017 sono stati determinati, **ai soli fini indicativi**, ai sensi dell'art.15 comma 4 del Regolamento IUC in vigore, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, come di seguito indicato.

Nella colonna "RIDUZIONE" sono riportate le percentuali di riduzione spettanti per le fattispecie sotto precisate:

- 1) *30%, in caso di edificabilità dell'area subordinata all'adozione di un P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato); applicabile fino all'approvazione del P.E.C.,*
- 2) *50%, in caso di edificabilità dell'area subordinata all'approvazione di un Piano Particolareggiato; applicabile fino all'approvazione del piano particolareggiato.*
- 3) *50%, per le aree edificabili inserite nella zona Pn oggetto del nuovo P.I.P.; applicabile fino all'individuazione del soggetto attuatore.*
- 4) *75%, per le aree destinate a servizi pubblici con capacità edificatoria potenziale.*

OLTRE ALLE RIDUZIONI SOPRA MENZIONATE, la cui applicazione è desumibile dalla tabella, in caso di aree soggette a vincoli normativi di diversa natura che riducono la reale possibilità edificatoria, il valore si riduce in proporzione alla percentuale di perdita di capacità edificatoria. Detta condizione dovrà essere opportunamente supportata da **perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato**, da presentarsi nell'anno di competenza del tributo e, **comunque, entro e non oltre la notifica dell'atto di accertamento riferito al medesimo anno** da parte del comune.

In ogni caso non si potrà attribuire alle suddette aree un valore inferiore ad € 11,20 al mq.

	AREA		VALORE €/mq	Riduzione %
	UBICAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA	Colonna A)	Da applicare sul valore della colonna A)
1	Garola	Isp	17,00	30%
2	Via C. Battisti	Rc1	25,76	30%
3	Garola	Rn4	44,80	30%
	Garola	Rn4b	44,80	30%
4	Zone a servizi	S 1, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18	44,80	75%
5	Via Volvera	Pn	30,00	50% ⁽⁴⁾
	Via Volvera	Pb1	30,00	-
	Via Circonvallazione	Pb2	30,00	-
6	Regione Maritano	Rbb1, Rbb2	51,76	-
7	Via dei Pioppi, via Monginevro, via M. Orsiera	Rbb12, Rbb13, Rbb14	51,76	-
8	Via Bruino	Rbb23	51,76	-
9	Garola	Rbb24, Rbb25, Rbb26, Rbb27, Rbb28, Rbb29, Rbb30, Rbb31, Rbb32, Rbb33, Rbb34, Rbb35, Rbb36	51,76	-
10	Via Gorizia, via Galvani	RTn	56,00	50%
11	Via Aleardi, regione Milone	Rbb16, Rbb17, Rbb37, Rbb38	58,23	-
12	Piazza P. Levi, via San Rocco	Rbb20, Rbb21	64,70	-
13	Via Cappella	Tn2	67,50	30%
14	Via Piave – via Kennedy	Rbm1	68,65	-
15	Via Volvera – Cascina Farnesa	Tb3	72,00	-
16	S.R. 589	Tb4	72,00	-
17	Via Cappella, via del Campetto	Rc2 EST	78,40	PEC approvato con Del. C.C. n. 8 del 28.02.2011
		Rc2 OVEST	78,40	PEC approvato con Del. G.C. n. 29 del 04.03.2014 ⁽¹⁾
	Via Musinè, via Cappella	Rn1A	78,40	30%
		Rn1B	78,40	30%
	Via Cappella, via del Campetto, via dei Colli, via Marchile Cappella	Rn2A	78,40	30%
		Rn2B	78,40	30%
		Rn2C	78,40	30%
		Rn2D	78,40	30%
		Rn2E	78,40	30%
		Rn2F	78,40	30%
Rn2G		78,40	30%	
Rn2H	78,40	30%		
Regione Generala, Regione Rivetta	Rn5	78,40	30%	
18	Via Pinerolo	Rc4	80,00	30%
19	Via Beccaria	Rc11	80,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 199 del 12.10.2011
20	Regione Milone	Tn1	81,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 80 del 22.05.2013 ⁽²⁾
21	Piazza Pertini	Rbm2	82,22	-

	AREA		VALORE	Riduzione
	DESTINAZIONE URBANISTICA	DESTINAZIONE URBANISTICA	€/mq	%
22	Via Piave - via Kennedy	Rba4	84,21	-
23	Via Boccaccio, via Nino Costa	Tb2	90,00	-
		TcA	90,00	PEC approvato con Del. G.C. n.85 del 10/5/2017 ⁽³⁾
		TcB	90,00	30%
		TcC	90,00	30%
24	Via Galvani Nord	Rbb3	90,58	-
25	Regione Generala, regione Rivetta, via Cappella, via Campetto, via B. Croce, via Bellini	Rbb4, Rbb5, Rbb6, Rbb7, Rbb8, Rbb9, Rbb10, Rbb11, Rbb15, Rbb18	90,58	-
26	Via Monte Grappa, via S. Vito , via M. Davide	Rbb19	90,58	-
27	Via Cellini, via Fontanesi	Rbb22	90,58	-
28	Via Susa W , via Pinerolo N , via Pinerolo centro	Rba1	93,92	-
29	Via Puccini S, via Galvani S	Rbm4	96,11	-
30	Via Susa E , via Torino , via Alfieri, via Tiepolo	Rba3	97,96	-
31	Via Marchile Cappella, via Paperia	Rba2	107,09	-
32	Via Oberdan	Rc3	112,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 38 del 27.09.2006
33	Via M. Davide S	Rbm3	115,11	-
34	Via Marchile Cappella	Rbm5	115,11	-
35	Via Orbassano	Rc9	120,00	30%
36	Via Gorizia W – (Ex Propueritia)	Tb1	126,00	-
37	Via Botta	Rn3	132,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 41 del 05.07.2010
38	Via Paperia, via Colombo, via M. Polo, via Pellerino	Rc5,	148,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 40 del 05.07.2010
		Rc6	148,00	30%
		Rc7	148,00	PEC approvato con Del. C.C. n. 33 del 07.10.2005
		Rc8	148,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 170 del 14.11.2018 ⁽⁵⁾
		Rc8bis	148,00	30%
39	Via Torino	Rc12	148,00	PEC approvato con Del. G.C. n. 28 del 04.03.2014 ⁽¹⁾
40	Piazza Primo Levi	RTc	200,00	50%
41	Via Monterosa	Rc10	280,00	-

Note ai fini degli accertamenti quinquennio 2014/2018.

(1) 30% di riduzione fino al 28/2/2014 e dal 1/3/2014 in poi nessuna riduzione

(2) 30% di riduzione fino al 31/5/2013 e dal 1/6/2013 in poi nessuna riduzione

(3) 30% di riduzione fino al 30/4/2017 e dal 1/5/2017 in poi nessuna riduzione

(4) nessuna riduzione fino al 30/4/2017 e 50% riduzione dal 1/5/2017

(5) 30% di riduzione fino al 31/10/2018 e dal 1/11/2018 in poi nessuna riduzione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento va effettuato esclusivamente tramite modello di pagamento F24, distribuito in sportelli bancari, postali e on line.

Vanno indicati i seguenti codici:

CODICE TRIBUTO: vedi tabella

CODICE COMUNE: G691

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze	3912
Altri fabbricati	3918
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913
Terreni	3914
Aree fabbricabili	3916
Immobili categoria D quota Comune (1,5 per mille)	3930
Immobili categoria D quota Stato (7,6 per mille)	3925

Fare quindi ATTENZIONE al versamento per FABBRICATI CATEGORIA D, che va suddiviso nelle due quote tra Stato e Comune, nelle proporzioni previste nella tabella di sopra riportante i codici.